

## **Massima numero 121 del 15 luglio 2015**

**Istanza congiunta di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs.163/2006 presentata dalla S.A. Comunità Montana del Friuli Occidentale e dalla Aimeri Ambiente S.r.l. - Affidamento dell'appalto per la gestione integrata del servizio di igiene urbana nei Comuni di Andreis, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d'Asio e Vivaro dal 1 marzo 2015 al 31 dicembre 2021 - Importo a base d'asta euro 26.636.931,26**

**Riferimenti normativi:** Art. 38, co. 1 lett. f) e co. 2-bis e art. 46 d.lgs. 163/2006

**Parole chiave:** Omessa dichiarazione di precedenti risoluzioni contrattuali - soccorso istruttorio - valutazione del grave errore professionale

A fronte di pregresse risoluzioni contrattuali non dichiarate, la S.A. è legittimata a chiedere l'integrazione documentale ai sensi dell'art. 38, co. 2-bis d.lgs. 163/2006, accompagnata dal pagamento della sanzione prevista dal bando, fatta salva ogni valutazione successiva sull'affidabilità dell'impresa, che è rimessa alla S.A..  
E' generalmente sanabile qualsiasi carenza, omissione o irregolarità, con il solo limite intrinseco dell'inalterabilità del contenuto dell'offerta, della certezza in ordine alla provenienza della stessa, del principio di segretezza che presiede alla presentazione della medesima e di inalterabilità delle condizioni in cui versano i concorrenti al momento della scadenza del termine per la partecipazione alla gara.